



StatoeChiese.it

Stato, Chiese e pluralismo confessionale

Libertà Religiosa

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

HOME INFO LOGIN
REGISTRAZIONE CERCA ULTIMO
FASCICOLO ARCHIVIO AVVISI
EDITORIALI COLLEGAMENTI WEB

KEYWORDS

[Concordati e
intese religiose](#)
[Corte
europea dei diritti
dell'uomo](#)

Diritti delle religioni

[Diritto canonico](#)[Diritto
ecclesiastico](#)[Diritto
ecclesiastico
comparato
e straniero](#)[Edifici di culto](#)[Editoriale Enti
ecclesiastici](#)[Famiglia Istruzione
e IRC](#)

Laicità e pluralismo

[Libertà di
coscienza e di
religione](#)

Libertà religiosa

[Matrimonio](#)[Obiezioni di](#)[coscienza Santa](#)[Sede e Città del](#)[Vaticano Tutela](#)[penale Unione](#)[europea e](#)[Consiglio](#)[d'Europa](#)[Varie](#)

ALTMETRICS

Home > 2016 > Angelucci

Articoli

Libertà religiosa e circoncisione in Italia: una questione di specialità confessionale

Antonio Angelucci

Abstract

Contributo sottoposto a valutazione.

**SOMMARIO: 1. Note introduttive - 2. La
rilevanza sociale del fenomeno - 3. I principi
costituzionali di riferimento - 4. La tutela
pattizia (segue) - 5. (segue) e
giurisprudenziale - 6. Circoncisione e sanità
pubblica - 7. Riflessioni conclusive e
prospettive.**

Parole chiave

Trattamenti sanitari

Full Text

PDF

[More info...](#)DOI: <https://doi.org/10.13130/1971-8543/7722>

NBN:

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANONome
utente

Password

 Ricordami

Entra

CONTENUTI
DELLA
RIVISTA

Cerca

Cerca in

Tutti i campi

Cerca

Esplora

- [per
fascicolo](#)
- [per autore](#)
- [per titolo](#)
- [Altre
riviste](#)

<http://nbn.depositolegale.it/urn%3Anbn%3Ait%3Aur20135>

Refback

- Non ci sono refbacks, per ora.

ISSN 1971-8543 - Reg. Tribunale di Milano
780/2006



Antonio Angelucci

(assegnista di ricerca nell'Università degli Studi di Milano Bicocca,
Dipartimento di Scienze Giuridiche Nazionali e Internazionali)

**Libertà religiosa e circoncisione in Italia:
una questione di specialità confessionale ***

SOMMARIO: 1. Note introduttive - 2. La rilevanza sociale del fenomeno - 3. I principi costituzionali di riferimento - 4. La tutela pattizia (*segue*) - 5. (*segue*) e giurisprudenziale - 6. Circoncisione e sanità pubblica - 7. Riflessioni conclusive e prospettive

1 - Note introduttive

Qualsiasi studio sulla circoncisione necessita di alcune precisazioni a livello terminologico: ci si muove, infatti, all'interno di un'area semantica assai delicata.

Innanzitutto, è opportuno sottolineare che con il termine "circoncisione", senza alcuna aggettivazione supplementare, si vuole di solito intendere un intervento riguardante il solo genere maschile. In questo modo, talune comunità - e in particolare quelle ebraiche - vogliono esprimere la loro più netta ostilità rispetto a ogni tipo di accostamento, anche solo linguistico, tra "circoncisione" e "mutilazioni genitali femminili" (MGF). E questo non solo perché, come si vedrà meglio in seguito, di fronte agli ordinamenti statuali, la circoncisione è lecita mentre la "circoncisione femminile" è reato¹, ma anche perché le c.d. MGF non integrerebbero alcuna

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. legge 9 gennaio 2006, n. 7 (*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*), che, all'art. 6, ha introdotto nel codice penale l'art. 583 bis rubricato (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*): "Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno